

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2594/95 della Commissione, del 7 novembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni prodotti del settore delle carni di pollame, originari della Bulgaria, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, conformemente al regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio** 1
- Regolamento (CE) n. 2595/95 della Commissione, del 7 novembre 1995, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcol di origine vinica destinati all'esportazione 3
- Regolamento (CE) n. 2596/95 della Commissione, del 7 novembre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 14
- ★ **Direttiva 95/52/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, recante modifica della direttiva 90/675/CEE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità** 16
- ★ **Direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale** 17

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

95/455/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° marzo 1995, relativa alle disposizioni in materia di riduzioni nel Mezzogiorno degli oneri sociali a carico delle imprese e di fiscalizzazione di alcuni di tali oneri ⁽¹⁾** 23

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

95/456/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° marzo 1995 — Aiuto di Stato n. C 1A/92 — Grecia — Regime d'aiuto di Stato al settore farmaceutico finanziato per mezzo di prelievi sui prodotti farmaceutici e affini ⁽¹⁾ 30**

95/457/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 ottobre 1995, riguardante una domanda di deroga presentata dalla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 36**

95/458/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 ottobre 1995, riguardante una domanda di deroga presentata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 37**

95/459/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 ottobre 1995, riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 38**

95/460/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 ottobre 1995, riguardante una domanda di deroga presentata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 39**

95/461/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 ottobre 1995, recante misure di protezione relative all'encefalomielite equina venezuelana in Venezuela e in Colombia ⁽¹⁾ 40**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2594/95 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1995

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni prodotti del settore delle carni di pollame, originari della Bulgaria, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, conformemente al regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, che stabilisce l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei e che modifica il regolamento (CE) n. 3379/94 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che la Bulgaria ha adottato o adotterà quanto prima, nei confronti dell'Unione europea, una serie di misure di effetto comparabile a quelle contemplate all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2179/95;

considerando che conformemente al paragrafo 10 del suddetto articolo è pertanto opportuno applicare segnatamente le misure previste all'articolo 7, paragrafo 5, del citato regolamento;

considerando che di conseguenza è opportuno aprire, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, un contingente tariffario per taluni prodotti del settore delle carni di pollame; che occorre prevedere l'applicazione di modalità di gestione specifiche;

considerando che le misure contemplate nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, è aperto il contingente tariffario indicato nell'allegato, per i prodotti originari della Bulgaria e alle condizioni ivi previste.

Articolo 2

1. Per beneficiare del contingente di cui all'allegato, l'importatore deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione una dichiarazione d'immissione in libera pratica che includa una domanda al riguardo per i prodotti considerati e accompagnata dal titolo di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione⁽²⁾.

Se tale dichiarazione è accettata dalle autorità competenti dello Stato membro, queste ultime comunicano alla Commissione le domande di prelievo di cui trattasi, ripartite per contingente.

2. La domanda di prelievo, con indicazione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, è trasmessa immediatamente alla Commissione.

3. I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica ad opera delle autorità competenti dello Stato membro d'importazione e nella misura in cui il saldo disponibile lo consenta.

Qualsiasi prelievo non utilizzato viene riversato non appena possibile nel quantitativo contingenziale corrispondente.

Se i quantitativi sono superiori al saldo disponibile dei quantitativi contingenziali, l'attribuzione viene fatta in proporzione alle domande. Gli Stati membri sono informati non appena possibile dalla Commissione sui prelievi effettuati.

4. Ogni Stato membro garantisce all'importatore dei prodotti che figurano nell'allegato un accesso continuo e pari ai quantitativi che vi figurano finché il saldo dei volumi contingenziali lo consente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio al 31 dicembre 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 223 del 20. 9. 1995, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Contingente tariffario aperto, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, per taluni prodotti del settore del pollame provenienti dalla Bulgaria

Codice NC	Contingente (tonnellate)	Dazio (ECU/t)
0207 23 19	} 1 400	549
0207 39 55		946
0207 43 15		946
0207 43 63		513

REGOLAMENTO (CE) N. 2595/95 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1995****relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3152/94⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno procedere alla vendita, mediante gara semplice, per l'esportazione di alcole di origine vinica in taluni paesi dei Caraibi e dell'America centrale, allo scopo di garantire la continuità dell'approvvigionamento a tali paesi;

considerando che l'importo della cauzione di buona esecuzione deve tener conto dell'eventuale magazzinaggio di un ingente volume di alcole nei paesi della zona dei Caraibi, garantire inoltre l'esportazione degli alcoli posti in vendita entro il primo anno del periodo di attuazione degli impegni assunti nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio nel settore dell'alcole, nonché l'utilizzazione finale dello stesso nel settore dei carburanti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione⁽⁶⁾, relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica segnatamente del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per la conversione in moneta nazionale dei pagamenti e delle cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita, nel quadro di cinque gare semplici n. 184/95/CE, n. 185/95/CE, n. 186/95/CE, n. 187/95/CE e n. 188/95/CE, di un quantitativo complessivo di 375 000 ettolitri di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi d'intervento italiano, spagnolo e francese.

Ciascuna delle gare semplici n. 184/95/CE, n. 185/95/CE, n. 186/95/CE, n. 187/95/CE e n. 188/95/CE verte su un quantitativo di 75 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Articolo 2

L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e

— deve essere importato e disidratato

— per la gara semplice n. 184/95/CE in:

- Costa Rica,
- Guatemala,
- Honduras, comprese le isole Swan,
- El Salvador;

— per le gare semplici n. 185/95/CE, n. 186/95/CE, n. 187/95/CE e n. 188/95/CE in uno dei seguenti paesi terzi:

- San Cristoforo e Nevis,
- Bahamas,
- Repubblica dominicana,
- Antigua e Barbuda,
- Dominica,
- Isole Vergini britanniche e Montserrat,
- Giamaica,
- Santa Lucia,
- San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
- Barbados,
- Trinidad e Tobago,
- Belize,

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 34.⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

- Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
 - Aruba,
 - Antille olandesi : Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,
 - Guyana,
 - Isole Vergini degli Stati Uniti d'America,
 - Haiti ;
- deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 18 nonché da 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 3,622 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, da costituire per il quantitativo complessivo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il mantenimento dell'offerta dopo la chiusura del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di buona esecuzione costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾ per quanto riguarda la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione è immediatamente svincolata se l'offerta non è accettata o quando l'aggiudicatario soddisfa le condizioni di cui al secondo comma.

2. La cauzione di buona esecuzione ammonta a 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Per lo svincolo di tale cauzione si applica l'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 377/93.

Articolo 6

1. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 deve essere conclusa entro e non oltre il 30 giugno 1996.

2. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere conclusa entro il termine di un triennio a decorrere dalla data del primo prelievo.

Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta reca l'indicazione del luogo dell'utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta comprende anche la prova che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi indicati all'articolo 2, il quale si impegna a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

Articolo 8

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti :

i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II, nonché l'ammministratore e l'aggiudicatario ;

ii) l'aggiudicatario può :

— accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure

— rifiutare di prendere in consegna tale partita.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quanto indicato nell'allegato III.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudicatario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di otto giorni, un'altra partita di alcole della quantità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre cinque giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Articolo 9

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto delle gare previste all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dagli organismi d'intervento detentori, con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro

alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

GARA SEMPLICE N. 184/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	DEULEP	72	12 310	35 + 36	greggio
	Boulevard Chanzy		5 431	35 + 36	greggio
	F-30800 Saint-Gilles-du-Gard	1	9 149	35 + 36	greggio
	Port-la-Nouvelle		48 110	35 + 36	greggio
	Avenue Adolphe-Turrel				
	Boîte postale 62				
	F-11210 Port-la-Nouvelle				
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 130 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 184/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 23. 11. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 184/95 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel.: 57 51 03 03; télex: 572 025; telefax: 57 25 07 05).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 185/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Dist. Soc. vinicola adriatica		1 650	39	greggio
	Dist. D'Auria SpA		2 000	39	greggio
	Industria italiana alcol		2 000	39	greggio
	Dist. SAPIS SpA		2 500	39	greggio
	Dist. SASRIV SpA		1 500	39	greggio
	Dist. Aniello Esposito Sas		750	36	greggio
	Dist. F. Palma SpA		2 500	36	greggio
	Dist. lavorazione sociale vinacce Modena Srl		2 500	35	greggio
	Dist. emiliane SpA		2 600	39	greggio
	Dist. Villapana SpA		2 500	35	greggio
	Dist. Mazzari SpA		3 350	35	greggio
	Dister coop Srl		1 750	39	greggio
	Dist. Neri Srl		6 000	35 + 39	greggio
	Dist. Bonollo SpA		6 000	39	greggio
	Dist. centro adriatico SpA		1 500	35	greggio
	Dist. del Sud SpA		3 100	36	greggio
	Dist. Giacomo De Luca Sas		750	35	greggio
	CAVIRO Srl		6 250	39	greggio
	Dist. di Trani SpA		5 000	39	greggio
	Dist. Sadz SpA		2 050	36 + 39	greggio
	DI.CO.VI.SA. Srl		2 500	35	greggio
	Enodistil SpA		2 500	39	greggio
	Dist. Bertolino SpA		2 500	35	greggio
	Dist. Kronion Srl		750	39	greggio
	GE.DIS. SpA		3 000	35	greggio
	Dist. Italcòl		1 400	35	greggio
	Dist. F.lli Cipriani SpA		1 500	35	greggio
	Dist. G. Di Lorenzo Srl		3 500	35	greggio
	Dist. ind. chimica valenzana SpA		1 100	39	greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 130 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 185/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 23. 11. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

- a) il riferimento alla gara semplice n. 185/95 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 186/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Dist. Soc. vinicola adriatica		1 650	39	greggio
	Dist. D'Auria SpA		2 000	39	greggio
	Industria italiana alcol		2 000	39	greggio
	Dist. SAPIS SpA		2 500	39	greggio
	Dist. SASRIV SpA		1 500	39	greggio
	Dist. Aniello Esposito Sas		750	36	greggio
	Dist. F. Palma SpA		2 500	36	greggio
	Dist. lavorazione sociale vinacce Modena Srl		2 500	35	greggio
	Dist. emiliane SpA		2 600	39	greggio
	Dist. Villapana SpA		2 500	35	greggio
	Dist. Mazzari SpA		3 350	35	greggio
	Dister coop Srl		1 750	39	greggio
	Dist. Neri Srl		6 000	35 + 39	greggio
	Dist. Bonollo SpA		6 000	39	greggio
	Dist. centro adriatico SpA		1 500	35	greggio
	Dist. del Sud SpA		3 100	36	greggio
	Dist. Giacomo De Luca Sas		750	35	greggio
	CAVIRO Srl		6 250	39	greggio
	Dist. di Trani SpA		5 000	39	greggio
	Dist. Sadz SpA		2 050	36 + 39	greggio
	DI.CO.VI.SA. Srl		2 500	35	greggio
	Enodistil SpA		2 500	39	greggio
	Dist. Bertolino SpA		2 500	35	greggio
	Dist. Kronion Srl		750	39	greggio
	GE.DIS. SpA		3 000	35	greggio
	Dist. Italcol		1 400	35	greggio
	Dist. F.lli Cipriani SpA		1 500	35	greggio
	Dist. G. Di Lorenzo Srl		3 500	35	greggio
	Dist. ind. chimica valenzana SpA		1 100	39	greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 130 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 186/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 23. 11. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

- a) il riferimento alla gara semplice n. 186/95 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 187/95 CE**I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita**

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	C-8	1 866	39	greggio
	Tarancón	F-3	26 604	39	greggio
	Tarancón	F-5	8 358	39	greggio
	Villarrobledo	17	38 172	39	greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 130 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 187/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 23. 11. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

- a) il riferimento alla gara semplice n. 187/95 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 188/95 CE**I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita**

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	C-6	11 501	39	greggio
	Tarancón	D-6	26 283	39	greggio
	Tarancón	C-7	27 258	39	greggio
	Tarancón	C-8	9 958	39	greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 130 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 188/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 23. 11. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

- a) il riferimento alla gara semplice n. 188/95 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

ALLEGATO II

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti :

DG VI (E-2) (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Van der Stappen) :

— per telex : 22037 AGREC B

22070 AGREC B (caratteri greci)

— per telefax : (32-2) 295 92 52

ALLEGATO III

Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 2595/95

— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :

— Data dell'aggiudicazione :

— Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario :

Numero della partita	Quantità in ettolitri	Ubicazione dell'alcole	Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna

REGOLAMENTO (CE) N. 2596/95 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round,

i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1995, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	052	52,2	0806 10 50	528	94,7
	060	80,2		600	71,6
	064	59,6		624	78,0
	066	41,7		999	83,8
	068	62,3		052	104,0
	204	57,2		064	75,6
	212	117,9		066	49,4
	624	80,5		220	110,8
	999	68,9		400	158,8
0707 00 35	052	98,6	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	412	132,4
	053	166,9		512	186,0
	060	61,0		600	64,5
	066	53,8		624	123,2
	068	60,4		999	111,6
	204	49,1		064	77,3
	624	144,5		388	39,2
	999	90,6		400	59,4
0709 90 79	052	61,2		404	58,5
	204	77,5		508	68,4
	624	196,3		512	24,4
	999	111,7		524	57,4
0805 20 31	204	66,2		528	48,0
	999	66,2		800	73,8
				804	22,3
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	52,2	0808 20 67	999	52,9
	464	111,5		052	80,8
	624	139,8		064	70,2
	999	101,2		388	79,6
0805 30 40	052	69,3		400	53,8
	388	67,5		512	89,7
	400	151,4		528	84,1
	512	54,8		800	55,8
	520	66,5		804	112,9
	524	100,8		999	78,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

DIRETTIVA 95/52/CE DEL CONSIGLIO**del 25 ottobre 1995****recante modifica della direttiva 90/675/CEE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la realizzazione del mercato interno ha reso necessaria la definizione di alcuni principi comuni di materia di controlli veterinari sulle importazioni, a seguito della soppressione dei controlli alle frontiere interne;

considerando che la direttiva 90/675/CEE ⁽³⁾ fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 30 della direttiva summenzionata la Commissione ha la facoltà di adottare misure transitorie fino al 30 giugno 1995 per agevolare il passaggio al nuovo regime di controlli veterinari;

considerando che la Commissione, con la decisione 92/571/CEE ⁽⁴⁾ ha adottato misure transitorie per tener conto delle difficoltà incontrate nell'esecuzione dei controlli veterinari alle frontiere esterne su prodotti non completamente armonizzati;

considerando che non è stato possibile, nel periodo di tempo previsto, adottare tutte le necessarie disposizioni in materia di controllo e in particolare completare il processo di armonizzazione delle condizioni di importazione per i prodotti di origine animale provenienti dai paesi terzi;

considerando che per evitare interruzioni negli scambi di prodotti di origine animale occorre prorogare per un periodo di tempo limitato la possibilità di adottare misure transitorie, visto che il termine previsto a tale scopo scade il 30 giugno 1995,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 30 della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, i termini « per un periodo di tre anni » sono sostituiti dai termini « fino al 31 dicembre 1996 ».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a partire dal 1° luglio 1995.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA

⁽¹⁾ GU n. C 185 del 19. 7. 1995, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 269 del 16. 10. 1995.

⁽³⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 36. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 95/55/CE (GU n. L 53 del 9. 3. 1995, pag. 37).

DIRETTIVA 95/53/CE DEL CONSIGLIO**del 25 ottobre 1995****che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'alimentazione animale ha assunto un'importanza considerevole nell'agricoltura comunitaria;

considerando che la fissazione, a livello comunitario, dei principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale contribuisce a prevenire i rischi per la salute animale, per la salute umana e per l'ambiente, a garantire la correttezza delle operazioni commerciali nonché a tutelare gli interessi dei consumatori;

considerando che è necessario disciplinare l'organizzazione dei controlli ufficiali sugli alimenti per animali, data la natura molto diversa dei prodotti utilizzati, l'ingente volume delle merci oggetto di scambi commerciali, la struttura integrata del settore e, in particolare, la necessità di garantire nel contempo la salubrità del mangime che sarà consumato dagli animali e la qualità del prodotto alimentare;

considerando che le norme introdotte dalla presente direttiva, per conseguire l'obiettivo ricercato, devono riguardare tutti i prodotti e sostanze utilizzati nell'alimentazione degli animali della Comunità; che pertanto occorre organizzare congiuntamente i controlli dei prodotti importati o messi in libera pratica nella Comunità;

considerando che la definizione data di autorità competente non esclude la possibilità che gli Stati membri deleghino, in tutto o in parte, la competenza di tale autorità per effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, a condizione che i controlli continuino ad essere effettuati sotto la loro responsabilità;

considerando che, per essere efficaci, i controlli devono essere periodici; che essi non devono essere soggetti a limitazioni per quanto riguarda l'oggetto, la fase o il momento in cui conviene effettuarli e che essi devono assumere le forme più appropriate per garantirne l'efficacia;

considerando che, al fine di garantire che le procedure di controllo non siano eluse, è necessario prevedere che gli Stati membri non escludano un prodotto da un adeguato controllo per il fatto che esso è destinato all'esportazione al di fuori della Comunità;

considerando che occorre che i prodotti provenienti dai paesi terzi siano sottoposti ad un controllo documentale e a un controllo d'identità per campione fin dalla loro introduzione nel territorio della Comunità;

considerando che occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di designare punti di entrata allo scopo di assicurare uno svolgimento efficace dei controlli sui prodotti importati, fatte salve le disposizioni previste in altre pertinenti normative comunitarie, segnatamente nelle direttive 90/675/CEE ⁽⁴⁾ e 92/118/CEE ⁽⁵⁾, in materia veterinaria e sanitaria;

considerando che occorre fissare principi relativi all'organizzazione dei controlli fisici che le autorità competenti devono effettuare nonché alle procedure successive;

considerando che, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, è opportuno attribuire particolare importanza ai controlli all'origine; che, tuttavia, in caso di presunzione di irregolarità e a titolo eccezionale, il controllo può essere effettuato durante il trasporto dei prodotti o sul luogo di destinazione;

considerando che tale situazione implica una maggiore fiducia nei controlli effettuati dallo Stato membro di spedizione; che è opportuno che lo Stato membro di spedizione garantisca che tali controlli siano effettuati in modo adeguato;

considerando che occorre prevedere le azioni da intraprendere a seguito di un controllo da cui risulti che la spedizione è irregolare;

considerando che, per motivi di efficienza spetta allo Stato di spedizione garantire la conformità dei prodotti con la normativa comunitaria; che in caso d'infrazione la Commissione deve poter agire, in collaborazione con gli Stati membri interessati, in particolare recandosi sul posto e adottando le misure adeguate alla situazione;

⁽¹⁾ GU n. C 313 del 19. 11. 1993, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 97.

⁽³⁾ GU n. C 127 del 7. 5. 1994, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).

⁽⁵⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/723/CE della Commissione (GU n. L 288 del 9. 11. 1994, pag. 48).

considerando che è opportuno, conformemente alla direttiva 70/373/CEE⁽¹⁾, adottare a livello comunitario tutti i modi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per realizzare i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali ;

considerando che, pur non essendo opportuno, da un lato, riconoscere agli interessati il diritto di opporsi ai controlli, occorre salvaguardare, dall'altro, i loro diritti legittimi e, in particolare, il diritto al segreto di produzione e il diritto a proporre ricorsi ;

considerando che le autorità preposte ai controlli possono essere differenti da uno Stato membro all'altro ; che pertanto è opportuno pubblicare un elenco delle autorità competenti in materia in ciascuno Stato membro con l'indicazione dei territori di loro competenza e dei laboratori autorizzati ad effettuare analisi nell'ambito dei suddetti controlli ;

considerando che, pur competendo innanzitutto agli Stati membri la definizione dei loro programmi di controllo, occorre peraltro, nell'ambito del mercato interno, disporre anche di programmi coordinati a livello comunitario ;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione l'incarico di prendere le misure d'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

1. La presente direttiva fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

2. La presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria più specifica, comprese segnatamente la normativa comunitaria in materia doganale e la normativa comunitaria relativa al settore veterinario.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva si intende per

a) « controllo ufficiale nel settore dell'alimentazione animale » (in appresso denominato « controllo ») il controllo, da parte delle autorità competenti, in merito alla conformità con le disposizioni comunitarie previste

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8).

— nella direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽²⁾ ;

— nella direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali⁽³⁾ ;

— nella direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali⁽⁴⁾ ;

— nella direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali⁽⁵⁾ ;

— nella direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali⁽⁶⁾ ;

— nella direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernenti gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali⁽⁷⁾ ;

— in qualsiasi altra normativa concernente il settore dell'alimentazione animale, in cui si preveda che i controlli ufficiali vengono effettuati in base alle disposizioni della presente direttiva ;

b) « controllo documentale », la verifica dei documenti che accompagnano il prodotto o di qualsiasi altra informazione fornita in merito al prodotto ;

c) « controllo d'identità », la verifica, mediante semplice ispezione visiva, della concordanza tra i documenti, i marchi e i prodotti ;

d) « controllo fisico », il controllo del prodotto stesso e, se del caso, prelievo di campioni ed esami di laboratorio ;

e) « prodotto », l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali ;

f) « autorità competente », l'autorità dello Stato membro incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale ;

g) « stabilimento », qualsiasi impresa che procede alla produzione o alla fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio o che mette in commercio tale prodotto ;

⁽²⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/77/CE della Commissione (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 113).

⁽³⁾ GU n. L 38 dell'11. 12. 1974, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/16/CE della Commissione (GU n. L 104 del 23. 4. 1994, pag. 32).

⁽⁴⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

⁽⁵⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/74/CEE (GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23).

⁽⁶⁾ GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/74/CEE (GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23).

⁽⁷⁾ GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23.

h) « immissione in commercio », la detenzione di prodotti per la vendita o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o meno, nonché la vendita e le altre forme di trasferimento in sé.

2. Valgono inoltre, se del caso, le definizioni inerenti al settore dell'alimentazione animale che compaiono nella normativa comunitaria.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti utili affinché i controlli siano effettuati conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri non escludono un prodotto da un adeguato controllo per il fatto che esso sia destinato ad essere esportato.

Articolo 4

1. I controlli sono effettuati:

- a) con regolarità,
- b) in caso di sospetto di non conformità,
- c) commisuratamente all'obiettivo perseguito e, in particolare, ai rischi e all'esperienza acquisita.

2. I controlli riguardano tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all'immissione in commercio, l'immissione in commercio, inclusa l'importazione, e l'utilizzazione dei prodotti.

L'autorità competente designa la fase o le fasi più idonee ai fini della ricerca prevista.

3. Di norma, i controlli sono effettuati senza preavviso.

4. I controlli riguardano anche le utilizzazioni vietate nell'alimentazione degli animali.

CAPO II

IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI

Articolo 5

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri prendono tutte le misure utili, affinché, al momento dell'introduzione di un prodotto nel territorio doganale della Comunità, le autorità competenti effettuino un controllo documentale su ciascuna partita e un controllo d'identità per campione per accertarne:

- la natura,
- l'origine,
- la destinazione geografica,

in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.

Articolo 6

Ai fini dei controlli di cui all'articolo 5, gli Stati membri possono designare determinati punti di entrata nel loro territorio per i diversi tipi di prodotti.

A tal fine essi possono esigere di essere informati preventivamente circa l'arrivo dei prodotti ad un determinato punto d'entrata.

Articolo 7

Gli Stati membri verificano la conformità dei prodotti mediante un controllo fisico per campione, prima dell'ammissione in libera pratica.

Articolo 8

1. Qualora dai controlli risulti la non conformità dei prodotti ai requisiti prescritti, lo Stato membro ne vieta l'introduzione o l'immissione in libera pratica e ne ordina la spedizione al di fuori del territorio comunitario; esso informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri del rifiuto dei prodotti, indicando le infrazioni constatate.

2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può autorizzare a procedere, alle condizioni fissate dall'autorità competente, ad una delle seguenti operazioni:

- messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire,
- eventuale decontaminazione,
- qualsiasi altro trattamento appropriato,
- utilizzazione per altri fini,
- distruzione dei prodotti.

Gli Stati membri vigilano affinché dalle operazioni indicate nel primo comma non risulti alcuna conseguenza che possa danneggiare la salute umana e animale nonché l'ambiente.

3. Le spese relative alle misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono a carico del detentore dell'autorizzazione o del suo rappresentante.

Articolo 9

1. Se i prodotti non sono immessi in libera pratica nel territorio dello Stato membro che procede ai controlli di cui all'articolo 5 e, se del caso, ad un controllo fisico, detto Stato membro fornisce all'interessato un documento che indichi la natura e i risultati dei controlli effettuati. I documenti commerciali recano un riferimento a tale documento.

Tuttavia tale disposizione lascia impregiudicata la possibilità per lo Stato membro di destinazione di procedere a controlli per campione dei prodotti.

2. Un modello di documento ed eventualmente le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottati anteriormente al 30 aprile 1998 secondo la procedura di cui all'articolo 23.

CAPO III

SCAMBI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ

Articolo 10

Gli Stati membri si assicurano tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti in un altro Stato membro siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione nel proprio territorio.

Sezione 1

Controllo all'origine

Articolo 11

1. Gli Stati membri si assicurano che l'autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti in virtù della normativa comunitaria e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti comunitari.

2. In caso di sospetto di inosservanza dei requisiti, l'autorità competente procede agli opportuni controlli e, nel caso che il sospetto sia fondato, prende le misure adeguate.

Sezione 2

Controllo a destinazione

Articolo 12

1. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della lettera a), mediante controlli per campione e di natura non discriminatoria.

2. Tuttavia, qualora l'autorità competente dello Stato membro di transito o dello Stato membro di destinazione

disponga di informazioni tali da far presumere un'infrazione ugualmente essere effettuati altri controlli durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.

Articolo 13

1. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, uno Stato membro constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), esso prende le disposizioni adeguate e intima allo speditore, al destinatario o ad ogni altro avente diritto di effettuare, alle condizioni fissate dall'autorità competente, una delle seguenti operazioni:

- messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire,
- eventuale decontaminazione,
- qualsiasi altro trattamento appropriato,
- utilizzazione per altri fini,
- rinvio nel paese d'origine, previa informazione dell'autorità competente del paese dello stabilimento d'origine,
- distruzione dei prodotti.

2. Le spese relative alle misure adottate conformemente al paragrafo 1 sono a carica dello speditore o di ogni altro avente diritto, compreso eventualmente il destinatario.

Sezione 3

Cooperazione in caso di accertamento di infrazioni

Articolo 14

Nei casi in cui i prodotti siano distrutti, siano utilizzati per altri fini, siano rinviati nel paese d'origine o decontaminati, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lo Stato membro di destinazione si mette immediatamente in contatto con lo Stato membro di spedizione. Negli altri casi, lo Stato membro di destinazione può mettersi in contatto con lo Stato membro di spedizione. Lo Stato membro di spedizione prende tutte le misure necessarie e comunica allo Stato membro di destinazione la natura dei controlli effettuati, i loro risultati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

Qualora lo Stato membro di destinazione tema che dette misure non siano sufficienti, esso esamina, congiuntamente con lo Stato membro messo in causa, le vie e i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita comune in loco.

Qualora dai controlli effettuati conformemente all'articolo 12 risulti un'irregolarità ripetuta, lo Stato membro di destinazione ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 15

1. Su richiesta dello Stato membro di destinazione o di propria iniziativa, la Commissione, tenuto conto della natura delle infrazioni constatate, può

- inviare suoi rappresentanti in loco, in collaborazione con lo Stato membro interessato;
- chiedere allo Stato membro di spedizione di intensificare i controlli sulla produzione dello stabilimento interessato.

2. La Commissione informa gli Stati membri interessati delle sue conclusioni.

In attesa delle conclusioni della Commissione, lo Stato membro di spedizione, su richiesta dello Stato membro di destinazione, rafforza sui prodotti provenienti dallo stabilimento in causa.

Lo Stato membro di destinazione può, da parte sua, intensificare i controlli sui prodotti provenienti dallo stesso stabilimento.

3. La Commissione può procedere, in senso al comitato di cui all'articolo 23, ad un esame della situazione. Essa può adottare, secondo la procedura di cui allo stesso articolo 23, le decisioni necessarie, comprese quelle relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti.

*Sezione 4***Controllo sui luoghi di produzione agricola***Articolo 16*

Gli Stati membri si adoperano affinché l'autorità competente possa accedere ai luoghi destinati alla produzione agricola in cui sono fabbricati o utilizzati i prodotti, per procedere ai controlli prescritti.

*CAPO IV***DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 17*

1. Gli Stati membri si adoperano affinché i controlli siano effettuati in modo tale che i ritardi nella spedizione dei prodotti risultino limitati e che non comportino ostacoli ingiustificati alla commercializzazione dei medesimi.

2. Gli Stati membri prescrivono che gli agenti incaricati del controllo siano tenuti al segreto professionale.

Articolo 18

1. Nel caso in cui campioni del prodotto siano prelevati a fini d'analisi, gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie al fine di:

- garantire agli interessati la possibilità di ricorrere ad una controperizia;
- garantire che siano conservati i campioni di riferimento sigillati ufficialmente.

2. Gli Stati membri compilano un elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi e provvedono affinché tali laboratori siano designati in funzione delle loro qualifiche.

3. Gli Stati membri garantiscono che il prelievo di campioni e le analisi siano effettuati conformemente alla normativa comunitaria.

Tuttavia, in mancanza di modi e metodi comunitari, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per accertarsi che i controlli:

- siano effettuati secondo norme riconosciute da organismi internazionali oppure,
- in mancanza delle suddette norme, siano effettuati applicando norme nazionali scientificamente riconosciute e conformi ai principi generali del trattato.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate per quanto necessario secondo la procedura prevista dall'articolo 23.

Articolo 19

Ciascuno Stato membro adotta le opportune misure per garantire la piena applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva. Devono essere previste sanzioni da applicare in caso di violazione delle misure adottate per la sua applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 20

La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso avverso le decisioni delle autorità competenti previste dalle legislazioni nazionali.

Le decisioni prese dalle autorità competenti in caso di accertamento di infrazioni e le relative motivazioni devono essere comunicate all'operatore interessato o al suo avente diritto.

Qualora l'operatore interessato o il suo avente diritto lo richieda, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con indicazioni delle vie di ricorso previste dalla legislazione in vigore nello Stato membro di controllo, nonché della forma e dei termini in cui detti ricorsi devono essere presentati.

Articolo 21

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

- l'elenco delle autorità competenti con relativa giurisdizione territoriale e funzionale,
- l'elenco dei laboratori di cui all'articolo 18, paragrafo 2,
- se del caso, l'elenco dei punti di entrata di cui all'articolo 6.

Tali informazioni, nonché le successive modifiche, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Articolo 22

1. Entro il 1° ottobre 1998, gli Stati membri definiscono i programmi in cui sono indicate le misure nazionali da adottare per conseguire l'obiettivo previsto dalla presente direttiva.

Detti programmi dovranno tener conto delle situazioni specifiche degli Stati membri e, in particolare, precisare la natura e la frequenza dei controlli che dovranno essere effettuati periodicamente.

2. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno e per la prima volta anteriormente al 1° aprile 2000, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni utili relative all'esecuzione, durante l'anno precedente, dei programmi di cui al paragrafo 1, precisando:

- i criteri di elaborazione di detti programmi,
- il numero e la natura dei controlli effettuati,
- i risultati dei controlli e in particolare il numero e la natura delle infrazioni accertate,
- le azioni intraprese in caso di accertamento di infrazioni.

3. Anteriormente al 1° ottobre di ogni anno, e per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 2000, la Commissione presenta una relazione globale e sintetica sui risultati dei controlli effettuati a livello comunitario, corredata di una proposta di raccomandazione relativa ad un programma coordinato di controlli per l'anno successivo, da compilare secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tale raccomandazione può costituire oggetto di successivi adattamenti resisi necessari durante l'esecuzione del programma coordinato.

Nel programma coordinato sono indicati, in particolare, i criteri da adottare in via prioritaria ai fini della sua esecuzione.

Tra le informazioni di cui al paragrafo 2 deve figurare un capitolo distinto e specifico concernente l'esecuzione del programma coordinato.

Articolo 23

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali, istituito dalla decisione 70/372/CEE⁽¹⁾, in appresso denominato «comitato».

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in

esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 24

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamenti ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva anteriormente al 30 aprile 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate riguardanti il settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1995

relativa alle disposizioni in materia di riduzioni nel Mezzogiorno degli oneri sociali a carico delle imprese e di fiscalizzazione di alcuni di tali oneri

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/455/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni a norma dell'articolo 93,

considerando quanto segue :

I

(1) Con lettera dell'8 ottobre 1992, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, il disegno di legge n. 1536 dell'8 settembre 1992, recante tra l'altro :

- all'articolo 1, il rifinanziamento della riduzione degli oneri sociali prevista dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, relativa alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ;
- all'articolo 2, una misura di fiscalizzazione (assunzione a carico del bilancio statale) di oneri sociali, che confermava un'ulteriore riduzione selettiva degli oneri sociali a favore delle imprese site nel Mezzogiorno.

Queste misure avrebbero dovuto venir applicate per il periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992 per quanto concerne l'articolo 1 e dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 per quanto concerne l'articolo 2. Il disegno di legge sostituiva un decreto legge del 21 gennaio 1992, n. 14, relativo alla stessa materia, non notificato ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, reiterato da ultimo con un decreto legge del 21 luglio 1992, anch'esso non notificato, nei confronti del quale la Commissione aveva aperto la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato con decisione del 25 giugno 1992⁽¹⁾.

- (2) Poiché i decreti legge citati non erano stati convertiti in legge nel termine previsto a tale effetto dalla Costituzione italiana ed erano destinati ad essere sostituiti mediante il disegno di legge n. 1536 in esame, con decisione del 18 novembre 1992 ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato⁽²⁾ la Commissione ha constatato che la decisione del 25 giugno 1992 era divenuta priva d'oggetto ed ha aperto la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti del disegno di legge n. 1536, per la parte relativa alle misure indicate.

Questa decisione è stata notificata al governo italiano il 18 novembre 1992 e, con la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, ne è stata data informazione agli altri Stati

⁽¹⁾ GU n. C 240 del 19. 9. 1992, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 99 dell'8. 4. 1994, pag. 3.

membri ed ai terzi interessati. Un termine di un mese per presentare osservazioni è stato accordato all'Italia nonché agli altri Stati membri ed ai terzi interessati.

Nessun altro Stato membro né terzo interessato si è avvalso della facoltà di presentare osservazioni. Il governo italiano ha dapprima chiesto una proroga del termine impartitogli. Numerose riunioni hanno in seguito avuto luogo fra i servizi: il 14 dicembre 1992, l'11 febbraio 1993, il 15 febbraio 1993, il 1° luglio 1993, il 4 febbraio 1994, il 4 luglio 1994, il 1° agosto 1994, il 25 ottobre 1994, il 24 novembre 1994, il 10 gennaio 1995. Il commissario competente in materia ha incontrato, sull'argomento, il ministro italiano del Bilancio e della Programmazione economica il 13 gennaio 1995.

II

- (3) La legge 1° marzo 1986, n. 64, è stata dichiarata compatibile col mercato comune, a certe condizioni, con decisione 88/318/CEE della Commissione ⁽¹⁾. Essa prevede, tra l'altro, la possibilità per le autorità italiane di ridurre nel Mezzogiorno gli oneri sociali a carico delle imprese. In Italia gli oneri sociali equivalgono, in media, al 45 % della retribuzione soggetta ad oneri. Il beneficio in esame era costituito, fra l'altro, per quanto concerne le imprese non agricole, da un esonero totale dagli oneri per i primi dieci anni seguenti l'assunzione per ogni nuovo impiego creato, e da una riduzione generale equivalente all'8,50 % della retribuzione soggetta ad oneri. Erano inoltre autorizzate riduzioni supplementari molto importanti in funzione delle date di assunzione. Lo stanziamento destinato dall'articolo 18 della legge a questa misura, nel quadro dello stanziamento globale di 120 000 miliardi di LIT (60 000 MECU) per l'insieme della legge n. 64, era di 30 000 miliardi di LIT (15 000 MECU).

Le autorità italiane hanno fatto uso della facoltà loro accordata in materia di oneri sociali. Esse hanno così adottato, nel corso degli anni, diversi atti che hanno permesso alle imprese del Mezzogiorno di avvalersi senza soluzione di continuità del massimo delle riduzioni ammesse. La riduzione media per impresa (tasso di base e riduzioni supplementari) è stata di circa il 20 %. Lo stanziamento di 30 000 miliardi di LIT si è esaurito nel 1989 e la misura è stata rifinanziata con diversi atti legislativi non notificati ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, per un importo globale di 8 188 miliardi di LIT (4 094 MECU). La Commissione ha dichiarato compatibili col mercato comune tali rifinanziamenti con decisione del 2 ottobre 1991.

- (4) L'articolo 1 del disegno di legge in esame proroga le riduzioni degli oneri sociali nel Mezzogiorno dal

1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992, limita ad un anno l'esonero totale, riduce al 7,50 % la riduzione generale e rifinanzia la misura per un totale di 6 766 miliardi di LIT (3 383 MECU).

- (5) Dalle fine degli anni '70 le autorità italiane hanno inoltre accordato a talune imprese altre riduzioni degli oneri sociali, nel contesto di una politica di fiscalizzazione di alcuni oneri. A partire da un primo decreto legge del 7 febbraio 1977, n. 102, queste misure sono state disciplinate da decine di atti legislativi.

La politica di fiscalizzazione mira soprattutto a mettere a carico del bilancio statale determinate politiche sociali (in particolare l'assistenza sanitaria) che, malgrado fossero elargite all'insieme della popolazione, venivano storicamente finanziate soprattutto con oneri sociali detti «impropri» a carico delle imprese. Si ritiene, secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane nel corso delle riunioni indicate al considerando 2, che questi oneri detti impropri rappresentassero il 17 % della retribuzione soggetta ad oneri e che l'insieme degli oneri sociali rappresentasse il 45 %. Per ragioni storiche, gli oneri impropri sono più elevati nel settore industriale che negli altri settori. Dal momento che il bilancio nazionale non poteva sopportare un'operazione unica di fiscalizzazione di tale ampiezza, la fiscalizzazione è stata realizzata parzialmente ed episodicamente. Il risultato è stato, nel corso degli anni, una riduzione degli oneri sociali variabile all'inizio per settore e, a partire dalla legge 28 ottobre 1980, n. 687, per regione. In particolare, a partire dal 1° luglio 1990, in applicazione della legge 28 ottobre 1980, n. 687, le imprese del Mezzogiorno hanno ottenuto una riduzione selettiva del 2,54 % rispetto alle imprese site nelle altre regioni italiane. In seguito all'evoluzione legislativa, questo beneficio ha raggiunto il 6,20 % a partire dal decreto legge del 4 giugno 1990, n. 210. Dal 1990 sono state eliminate le differenze settoriali.

- (6) La Commissione aveva avuto conoscenza dei primi atti legislativi di fiscalizzazione, fino al decreto legge del 30 dicembre 1979, n. 633 compreso, e li aveva valutati ai sensi dell'articolo 92 del trattato con decisione 80/932/CEE ⁽²⁾.

Posto che il sistema era articolato — direttamente o indirettamente — in differenze settoriali di fiscalizzazione, la Commissione aveva ritenuto che talune di tali differenze, per ragioni riguardanti unicamente il loro carattere temporaneo e la loro selettività marginale, non fossero da considerarsi come aiuti di Stato.

⁽¹⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 37.

⁽²⁾ GU n. L 264 dell'8. 10. 1980, pag. 28.

Dopo di allora — e fino alla notifica del disegno di legge in esame — nessun atto legislativo in materia è più stato notificato ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE.

- (7) L'articolo 2 del disegno di legge in esame aumenta — fino al 31 dicembre 1993 — l'assunzione a carico del bilancio statale dell'insieme degli oneri sociali impropri: questo aumento è dell'1,44 % per le imprese del Centro Nord e dell'1,40 % per le imprese site nelle altre regioni. Come le autorità italiane hanno sottolineato nel corso degli incontri di cui al considerando 2, il vantaggio differenziale in favore delle imprese del Mezzogiorno dovuto alla fiscalizzazione, che era del 6,20 % a partire dal decreto legge del 4 giugno 1990, n. 210, si è così ridotto dello 0,04 %, passando dal 6,20 % al 6,16 %.

Il paragrafo 4 dello stesso articolo 2, infine, introduce un nuovo esonero dello 0,40 % a favore di certe imprese del settore edile. Le autorità italiane hanno precisato che questa misura è identica per tutto il territorio nazionale e non comporta selettività settoriali. Il settore edile era infatti escluso su tutto il territorio nazionale dalla misura accordata all'insieme degli altri settori. L'attribuzione dello 0,40 % di fiscalizzazione su tutto il territorio è un primo passo verso il superamento di questa situazione discriminatoria. La misura non costituisce quindi un aiuto.

Lo stanziamento previsto per le misure di fiscalizzazione dal disegno di legge in esame è di 4 200 miliardi di LIT (2 100 MECU).

III

- (8) Nel corso della procedura, le autorità italiane hanno sostenuto, oltre alle osservazioni sui fatti già riportate, che occorreva tener conto della difficoltà — anche di carattere sociale — nella quale si sarebbe inserito il processo di revisione dell'intervento nelle zone in crisi, così come delle misure legislative che il governo italiano aveva adottato per sostenere l'occupazione.
- (9) Le misure previste dal disegno di legge sono state nel frattempo, messe in vigore con diverse disposizioni, in particolare con decreti legge modificati, da ultimo, con legge 20 maggio 1993, n. 151, modificata a sua volta con decreto legge del 20 luglio 1993, n. 245. Una disciplina più articolata della materia è stata adottata con legge 14 gennaio 1994, n. 21, in base alla quale sono stati fissati tra l'altro i tassi di riduzione degli oneri sociali fino al 30 giugno 1994.

Nessuno di questi atti è stato notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Occorre osservare che l'articolo 1, paragrafo 4 del decreto legge del 18 gennaio 1993, n. 12 — non convertito in legge — stabiliva che il ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con i ministri del Tesoro e del Bilancio, determinasse i criteri per la revisione degli interventi a sostegno dell'occupazione tenendo conto della loro compatibilità con gli indirizzi comunitari. La stessa disposizione è ripresa dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, che attribuisce, fra l'altro, ai tre ministri il potere di adottare nuovi tassi di riduzione.

L'applicazione delle misure previste dal disegno di legge oggetto della presente decisione, quale risulta dall'insieme di questi atti, comporta i seguenti elementi:

- le riduzioni degli oneri sociali nel Mezzogiorno sono state prorogate fino al periodo di pagamento in corso il 30 giugno 1994;
- l'esonero totale dei contributi per i nuovi impieghi creati è stato limitato ad un anno. La riduzione generale è stata limitata al 5 % anziché all'8,50 %. Il tasso medio per impresa si è situato al 16 %;
- la fiscalizzazione, quale prevista dal disegno di legge in esame, è stata accordata fino al 31 dicembre 1994.

In occasione degli incontri fra i servizi, le autorità italiane hanno fatto presente che l'indicazione di cui al decreto legge del 18 gennaio 1993, n. 12, secondo la quale il governo, nel quadro della revisione degli interventi nel Mezzogiorno avrebbe tenuto conto della compatibilità di questa con gli indirizzi comunitari, costituirebbe un primo adeguamento del sistema italiano al mercato comune.

IV

- (10) Quale che sia l'obiettivo economico o sociale perseguito, le misure di riduzione selettiva degli oneri sociali di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 1536 costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, poiché hanno l'effetto di ridurre a favore delle imprese situate nelle regioni del Mezzogiorno i costi degli oneri sociali che gravano normalmente sulle imprese italiane. Esse falsano quindi la concorrenza e sono suscettibili, stante la loro destinazione a tutte le imprese di tali regioni, di incidere sugli scambi. Di conseguenza esse costituiscono aiuti, di per se stessi vietati dall'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Va precisato, con particolare riguardo alle misure dette di fiscalizzazione, che non costituiscono aiuti le misure generali volte a ridurre in maniera uniforme, per l'insieme delle imprese di uno Stato membro, il costo degli oneri sociali. Viceversa, le riduzioni selettive che favoriscono certe imprese rispetto alle altre nello stesso Stato membro — indipendentemente dal fatto che questa selettività si espleti a livello individuale, settoriale o (come nel caso di specie) regionale — costituiscono, per il differenziale di riduzione, aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Benché le riduzioni degli oneri sociali disciplinate dalla legge n. 64/86 siano state considerate compatibili col mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato dalla Commissione nelle decisioni sulla compatibilità della legge n. 64/86, il loro rifinanziamento per il periodo successivo al 30 novembre 1991 — tenuto conto in particolare del cumulo con il differenziale di fiscalizzazione di cui le imprese del Mezzogiorno si sono avvantaggiate a partire almeno dal 4 giugno 1990 — e questo stesso differenziale, quale risulta dalla normativa sulla fiscalizzazione dopo l'adozione delle disposizioni dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, non sono, di per sé, compatibili col mercato comune.

Nelle decisioni sulla compatibilità della legge del Mezzogiorno la Commissione ha solo considerato compatibili, in ragione delle condizioni chiaramente definite che ne regolavano l'attribuzione, le riduzioni — già consistenti — degli oneri sociali previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. Tali decisioni limitavano i poteri delle autorità italiane, che potevano accordare a favore delle imprese situate nel Mezzogiorno un esonero totale per dieci anni per ogni nuovo impiego creato, una riduzione generale dell'8,50 % e le riduzioni supplementari per tutta la durata dell'intervento organico, vale a dire fino al 31 dicembre 1993.

È successo invece che, soprattutto a partire dal decreto legge del 4 giugno 1990, n. 210, le autorità italiane abbiano accordato alle stesse imprese, grazie alla normativa sulla fiscalizzazione, riduzioni degli oneri sociali più consistenti. Le imprese del Mezzogiorno, infatti, hanno beneficiato, a titolo di riduzioni di oneri sociali, rispetto ai loro concorrenti italiani, di un esonero totale per ogni nuovo impiego creato, di una riduzione del tasso di base maggiorato dal differenziale di fiscalizzazione e delle riduzioni supplementari. Il tasso medio per impresa si è così situato intorno al 27 % alla data di apertura della presente procedura.

Questo importante superamento della percentuale di riduzione considerata compatibile dalla Commissione nel Mezzogiorno ha falsato in

maniera significativa, a favore delle imprese del Mezzogiorno, gli effetti delle riduzioni autorizzate dalla Commissione.

V

- (11) Le autorità italiane hanno fatto notare che, con le disposizioni da esse adottate ed applicate dopo l'apertura della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, i benefici delle riduzioni degli oneri sociali globalmente accordati alle imprese del Mezzogiorno sono stati ridotti in maniera significativa mediante :

- la limitazione ad un anno dell'esonero totale per i nuovi impieghi creati, che era precedentemente di dieci anni ;
- l'abbassamento dall'8,50 % al 5 % della riduzione generale ;
- l'abbassamento dal 6,20 % al 6,16 % del differenziale di fiscalizzazione.

Il tasso medio di riduzione per impresa sarebbe quindi stato ricondotto, alla data del 30 giugno 1994, al 16 % più il 6,16 % del differenziale di fiscalizzazione.

Infine — e sarebbe questo il dato più importante — tale abbassamento non sarebbe stato che il punto di partenza di una revisione approfondita del sistema, da realizzarsi progressivamente, diretta a sopprimere, entro un certo termine, tanto le riduzioni ammesse in applicazione della legge n. 64 che il differenziale di fiscalizzazione.

- (12) In questa prospettiva le autorità italiane, con lettera del 5 agosto 1994 dei ministri del Lavoro, del Tesoro e del Bilancio, hanno comunicato alla Commissione il testo del decreto interministeriale recante la stessa data, che fissava, per il periodo fino al 30 novembre 1996, i tassi di riduzione degli oneri sociali già disciplinati dalla legge 64/86. La lettera indicava inoltre la volontà del governo italiano di abolire ogni riduzione già retta dalla legge n. 64/86 prima del 31 dicembre 1997, secondo un calendario allegato, e di eliminare progressivamente il differenziale di fiscalizzazione.

Il calendario di smantellamento del sistema di riduzioni degli oneri sociali già retto dalla legge n. 64/86 era così fissato in termini di tasso globale di riduzione per impresa :

- 14,60 % al 1° luglio 1994,
- 14 % al 1° dicembre 1994,
- 10,60 % al 1° dicembre 1995,
- 6,80 % al 1° dicembre 1996,
- 0 % al 1° dicembre 1997.

Per le regioni Abruzzo e Molise, che non rispondono più alle condizioni della deroga al divieto di aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato, il calendario di smantellamento era il seguente :

- 12 % al 1° luglio 1994,
- 0 % al 1° dicembre 1994.

In tutte le regioni del Mezzogiorno veniva infine confermato l'esonero annuale degli oneri sociali per ogni nuovo impiego creato entro il 31 dicembre 1997.

- (13) Con lettera del 16 dicembre 1994, modificata con lettera del 17 gennaio 1995, il ministro italiano del Bilancio ha notificato, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, un progetto organico di interventi statali a favore delle imprese italiane, che confermava le misure già esaminate e recante fra l'altro un progetto di smantellamento progressivo del differenziale di fiscalizzazione degli oneri sociali di cui hanno beneficiato finora le imprese del Mezzogiorno. Lo smantellamento si farebbe secondo la seguente evoluzione del differenziale :

nelle regioni diverse dall'Abruzzo

- 5 % al 1° luglio 1995,
- 4 % al 1° gennaio 1996,
- 3 % al 1° gennaio 1997,
- 2 % al 1° gennaio 1998,
- 1 % al 1° gennaio 1999,
- 0 % al 1° gennaio 2000.

nella regione Abruzzo

- 5 % al 1° luglio 1995,
- 3 % al 1° gennaio 1996,
- 1 % al 1° luglio 1996,
- 0 % al 1° gennaio 1997.

VI

- (14) La Commissione — mentre si pronunzia nell'ambito del procedimento relativo all'aiuto N 40/95 sulle altre misure del progetto organico — ritiene, da un lato, che il sistema delle riduzioni e del differenziale di fiscalizzazione applicato dalle autorità italiane è incompatibile col mercato comune, mentre considera, dall'altro, che l'adozione del piano di smantellamento rende compatibili gli aiuti accordati nel quadro dello smantellamento medesimo.

Le regioni diverse dall'Abruzzo e dal Molise rispondono a tutte le condizioni della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) per gli aiuti alle imprese finalizzati allo sviluppo regionale. Il loro

PIL/abitante è infatti il seguente, rispetto alla media dell'Unione : Campania 69,75 %, Basilicata 64,98 %, Puglia 74,30 %, Calabria 58,60 %, Sicilia 68,35 %, Sardegna 74,40 %. Inoltre, il metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e c) ⁽¹⁾ permette di accordare in queste regioni aiuti al funzionamento a condizione che siano degressivi. Tenuto conto della situazione delle regioni in esame, colpite più delle altre dalle conseguenze della recente crisi congiunturale e comprese dall'Unione nelle zone di intervento dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali, è impensabile che il debole sistema produttivo possa affrontare dall'oggi al domani un aumento importante ed improvviso del costo del lavoro dovuto all'aumento degli oneri sociali conseguente alla soppressione pura e semplice delle riduzioni. Un ritmo ragionevole di smantellamento si impone e quello applicato e proposto dalle autorità italiane, che raggiunge cumulativamente circa il 5 % all'anno, rappresenta un buon equilibrio fra le esigenze della concorrenza e la necessità di mantenere, in tali regioni, nell'interesse delle stesse un tessuto produttivo vitale. La più lunga durata del differenziale di fiscalizzazione è giustificata in particolare, oltretutto dalla tenuità dell'aiuto residuo, dall'onere che il riassorbimento può rappresentare per il bilancio nazionale in termini di accelerazione del processo di fiscalizzazione nel Centro Nord del paese.

- (15) Quanto all'Abruzzo ed al Molise, nessun elemento esaminato giustifica una deroga al divieto di aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). È vero che taluni indicatori della situazione socio-economica evidenziano ancora certe difficoltà di queste regioni in rapporto a quelle del Centro Nord del paese, ma tali indicatori non rivelano un livello di vita anormalmente basso o una grave disoccupazione strutturale. Soprattutto, il PIL/abitante di queste regioni, misurato in potere d'acquisto uniforme dall'Istituto statistico delle Comunità europee — che costituisce l'indicatore previsto dal citato metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) — corrisponde all'89,85 % della media dell'Unione in Abruzzo ed al 78,97 % della stessa media nel Molise. Esso supera quindi in maniera significativa la soglia di ammissibilità per la deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), fissato al 75 % dal metodo. In tale contesto, le difficoltà cui si è accennato costituiscono elementi da prendere in considerazione ai fini della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). L'insieme delle province (NUTS III) delle due regioni risponde in effetti alle condizioni per la concessione di una deroga a questo titolo : in appli-

⁽¹⁾ GU n. C 212 del 12. 8. 1988, pag. 2.

cazione della prima fase del metodo citato, le province di Pescara (PIB 77,54 %), di Chieti (disoccupazione 119,68 %), di Isernia (PIB 81,75 %, disoccupazione 114,15 %) e di Campobasso (PIB 75,17 %, disoccupazione 140,75 %), rispetto ad un indice nazionale uguale a 100; in applicazione della seconda fase (debolezza relativa del settore industriale, aumento della disoccupazione giovanile, isolamento, invecchiamento della popolazione) le province di L'Aquila e di Teramo. Queste regioni rientrano entrambe nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali, limitatamente, per l'Abruzzo, al 31 dicembre 1996. Il metodo citato non prevede la concessione di aiuti al funzionamento nelle regioni ammesse alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). La Commissione tuttavia tiene conto del fatto che le due regioni erano ammesse alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) fino al 31 dicembre 1993 e che nel solo caso paragonabile relativo ad una regione che si trovava nelle stesse condizioni [cessazione dell'ammissibilità alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e ammissibilità alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c)], con decisione 88/318/CEE⁽¹⁾ essa ha considerato opportuno e compatibile col mercato comune, senza che le condizioni degli scambi fossero alterate in misura contraria all'interesse comune, che misure d'accompagnamento a carattere temporaneo, consistenti tra l'altro in taluni aiuti al funzionamento, venissero ammesse, in modo da favorire l'adattamento delle imprese della regione — ancora colpita da problemi di sviluppo — alle nuove forme, meno incisive, di sostegno dell'economia. La Commissione ritiene che sussista un principio generale, relativo alla considerazione di particolarità oggettive di situazioni non comparabili con quelle delle altre regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), ed a questo principio essa intende continuare ad attenersi ammettendo che nelle stesse circostanze leggeri aiuti al funzionamento possano eccezionalmente venire ammessi a titolo temporaneo. In questa prospettiva, essa considera nella fattispecie come compatibili col mercato comune le misure indicate dalle autorità italiane nel quadro del progetto organico, in particolare — per quanto concerne la presente decisione — le riduzioni degli oneri sociali accordate nelle due regioni dal decreto interministeriale del 5 agosto 1994 e la riduzione progressiva del differenziale di fiscalizzazione, disposta in considerazione del diverso livello di sviluppo del Molise rispetto all'Abruzzo.

In tutte le regioni in esame è d'altra parte compatibile col mercato comune l'esonero annuale degli oneri sociali in favore di ogni nuovo impiego creato prima del 31 dicembre 1997. Si tratta di una misura di aiuto alla creazione di posti di lavoro la cui

entità resta ben inferiore alle intensità di aiuto approvate generalmente in materia.

- (16) La Commissione è costretta a constatare che tutte le riduzioni di cui hanno beneficiato finora le imprese del Mezzogiorno, a partire dal 1° dicembre 1991 per quanto concerne le riduzioni degli oneri sociali già dalla legge n. 64/86, ed a partire dal 1° luglio 1990 per quanto concerne il differenziale di fiscalizzazione, sono illegali in quanto accordate in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.
- (17) La Commissione considera che, tenuto conto delle preoccupazioni già espresse sul mantenimento del tessuto produttivo delle regioni interessate e della difficoltà di identificare l'importo dei vantaggi ricevuti da ciascun beneficiario, non è opportuno ordinare allo Stato membro di procedere al recupero degli aiuti incompatibili versati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti in forma di esonero e di riduzioni degli oneri sociali nelle regioni del Mezzogiorno, di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono compatibili col mercato comune alle condizioni ivi previste.

Articolo 2

L'esonero annuale degli oneri sociali per ogni nuovo impiego creato è limitato ai nuovi impieghi creati entro il 31 dicembre 1997.

Articolo 3

Nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, le riduzioni globali degli oneri sociali, quali definite all'articolo 1 del decreto interministeriale italiano del 5 agosto 1994 in materia, sono limitate al

- 14,60 % a partire dal 1° luglio 1994,
- 14 % a partire dal 1° dicembre 1994,
- 10,60 % a partire dal 1° dicembre 1995,
- 6,80 % a partire dal 1° dicembre 1996,
- 0 % a partire dal 1° dicembre 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, articoli 2, 3, 4 e 7.

Nelle regioni Abruzzo e Molise, queste riduzioni sono limitate al

- 12 % a partire dal 1° luglio 1994,
- 0 % a partire dal 1° novembre 1994.

Articolo 4

Nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, il differenziale di fiscalizzazione rispetto alle regioni del Centro Nord è limitato al

- 5 % a partire dal 1° luglio 1995,
- 4 % a partire dal 1° gennaio 1996,
- 3 % a partire dal 1° gennaio 1997,
- 2 % a partire dal 1° gennaio 1998,
- 1 % a partire dal 1° gennaio 1999,
- 0 % a partire dal 1° gennaio 2000.

Nella regione Abruzzo, tale differenziale è limitato al

- 5 % a partire dal 1° luglio 1995,
- 3 % a partire dal 1° gennaio 1996,
- 1 % a partire dal 1° luglio 1996,
- 0 % a partire dal 1° gennaio 1997.

Articolo 5

La Repubblica italiana adotta tutte le misure generali necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 entro il 30 giugno 1996. Essa le comunica alla Commissione entro il 30 luglio 1996.

La Repubblica italiana adotta tutte le misure generali necessarie per conformarsi all'articolo 4 entro il 15 aprile 1995. Essa le comunica alla Commissione entro il 30 aprile 1995.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1995

Aiuto di Stato n. C 1A/92 — Grecia — Regime d'aiuto di Stato al settore farmaceutico finanziato per mezzo di prelievi sui prodotti farmaceutici e affini

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/456/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato, conformemente al suddetto articolo, le parti interessate a presentare le loro osservazioni, e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

L'Organizzazione nazionale greca dei prodotti (NOP) è un ente pubblico fondato con legge n. 1316 dell'11 gennaio 1983.

La NOP ha per legge il compito di tutelare e migliorare la sanità pubblica, promuovere l'interesse pubblico nei settori della produzione, dell'importazione e della circolazione dei prodotti farmaceutici e affini, sviluppare le imprese commerciali/industriali del settore e dare impulso alla tecnologia e alla ricerca in campo farmaceutico.

Fino al 1991 la NOP era finanziaria tramite la riscossione diretta dei tributi seguenti : a) un prelievo del 15 % sui prezzi all'ingrosso di tutti i prodotti farmaceutici venduti sul mercato greco, indipendentemente dalla loro origine (Grecia, altro Stato membro, paese terzo) ; b) un prelievo dell'1 % sui prezzi all'ingrosso di tutti i cosmetici venduti sul mercato greco, anche in questo caso a prescindere dall'origine comunitaria, greca o di paese terzo ; c) altri tributi e tasse applicati alla circolazione dei prodotti farmaceutici e affini sul mercato greco ; d) all'occorrenza, indirettamente mediante il trasferimento di fondi pubblici.

La stessa legge n. 1316/1983 prevedeva l'istituzione di due entità giuridiche parallele sotto la tutela e il controllo della NOP : ossia l'Industria nazionale dei prodotti farmaceutici SA (NIP), nel settore della produzione, e il Deposito statale dei prodotti farmaceutici SA (SDP), nel settore della distribuzione di prodotti medicinali. Doveva trattarsi di persone giuridiche di diritto privato.

Alla NIP era affidato per legge il compito di produrre, importare e vendere prodotti farmaceutici sul mercato interno, di esportare gli stessi prodotti, nonché di provvedere all'approvvigionamento di eventuali altri materiali giudicati necessari per realizzare i suoi obiettivi e sopprimere al fabbisogno del mercato.

Il capitale azionario della società, costituito da un'unica azione di proprietà della NOP, è stato versato in più quote dalla NOP per mezzo di trasferimenti diretti dal 1985 al 1989 e, successivamente, nel 1991. La NIP disponeva inoltre di introiti diretti provenienti dalle sue attività economiche.

Il compito affidato per legge al SDP consisteva nell'importazione, esportazione ed immissione in commercio di prodotti farmaceutici. Analogamente alla NIP, il suo capitale azionario era costituito da un'unica azione di proprietà della NOP. I costi di esercizio dell'SDP erano anch'essi a carico della NOP, alla quale venivano altresì versati gli utili.

Dopo il 1991, con le leggi n. 1759/88, n. 1821/88 e soprattutto n. 1965/91, n. 2065/91 e n. 2001/92 sono stati modificati sia gli obiettivi che le modalità di finanziamento della NOP, il cui compito è ormai quello di tutelare e migliorare la sanità pubblica e promuovere il pubblico interesse per quanto riguarda i prodotti farmaceutici e affini ; garantire la disponibilità sul mercato greco di forniture adeguate di prodotti farmaceutici garantiti di qualità ottimale e, infine, promuovere e sviluppare la tecnologia e la ricerca nel settore.

In quanto al finanziamento della NOP, la fonte più importante di reddito di questa organizzazione è rappresentata da una percentuale pari al 10 % del ricavo di un prelievo del 15 % sui prezzi all'ingrosso di tutti i prodotti farmaceutici che circolano sul mercato greco e di un prelievo dell'1 % sui prezzi all'ingrosso di tutti i cosmetici. Questi prelievi sono imposti indiscriminatamente sui prodotti sia nazionali che importati, quale che sia la loro origine (altri Stati membri o paesi terzi). La legge n. 1965/91 ha disposto la soppressione sia della NIP che dell'SDP.

Nel quadro della NOP e sotto la sua egida è stato istituito con legge n. 1965/91 un Istituto della tecnologia e ricerca farmaceutica (IFET), che pur essendo ormai legalmente costituito non è ancora operativo. Si tratta di un ente di diritto privato i cui compiti comprendono lo sviluppo della ricerca nel settore farmaceutico, il controllo di qualità dei medicinali, lo sviluppo e l'importazione delle tecnologie nel settore farmaceutico e l'importazione/esportazione di farmaci solo in assenza di altre possibilità di sopperire con altri mezzi (importatori privati) a uno specifico fabbisogno del mercato greco.

L'IFET sarà parzialmente finanziato mediante trasferimenti diretti della NOP, con i redditi generati dalle sue attività di ricerca, mediante prestiti e con i proventi della vendita di parte dei suoi beni immobili. Una percentuale dei fondi pubblici destinati direttamente alla NOP sarà così convogliata al finanziamento delle attività dell'IFET.

II

A seguito di una denuncia la Commissione ha invitato le autorità greche, con lettera del 22 febbraio 1991, a fornire informazioni sugli aiuti erogati all'« Industria nazionale dei prodotti farmaceutici » (NIP) e al « Deposito statale dei prodotti farmaceutici » (SDP), di proprietà dell'« Organizzazione nazionale dei prodotti farmaceutici » (NOP). La Commissione ha inoltre chiesto informazioni particolareggiate circa i prelievi imposti sui prodotti farmaceutici e cosmetici venduti in Grecia, prelievi che, unitamente ad un contributo annuo dello Stato, finanziavano la NOP e tramite essa, indirettamente, sia la NIP che l'SDP.

La risposta inviata dalle autorità greche, recante la data del 2 ottobre 1991 e contenente informazioni di ordine generale sulla struttura finanziaria e sugli obiettivi della NOP, si limitava ad una proposta di modifica di una legge relativa a tale organizzazione. Non sono state però ricevute le informazioni dettagliate richieste a più riprese per lettera e durante colloqui con le autorità greche (lettera del 25 aprile 1991 e riunione tra la Commissione e il ministro greco dell'energia il 18 novembre 1991).

Secondo le informazioni di cui disponeva la Commissione al momento dell'avvio del procedimento, le due imprese di cui sopra continuavano a ricevere, malgrado varie modifiche legislative, cospicuo trasferimento dei fondi dallo Stato, azionista unico.

La Commissione ha ritenuto che sussisterebbero i presupposti di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) b) e c).

In base a tali considerazioni, con lettera del 6 febbraio 1992 la Commissione ha comunicato al governo greco di avere avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti del suddetto regime di aiuti attuato mediante l'imposizione di tributi e lo ha invitato a

presentare, entro un mese dalla notificazione di tale lettera, le proprie osservazioni ed eventuali informazioni attinenti a tale regime.

Con pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽¹⁾ la Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni sulle misure in oggetto entro un mese dalla data di pubblicazione di tale comunicazione.

III

Dopo una richiesta di proroga della scadenza inizialmente fissata, richiesta accettata dalla Commissione, il governo greco ha presentato le proprie osservazioni con lettera del 30 aprile 1992.

Le autorità greche hanno replicato in parte ai quesiti formulati dalla Commissione e sono state invitate con lettera del 28 luglio 1992 a completare la propria risposta.

Dopo una richiesta di proroga della scadenza fissata per la presentazione delle informazioni complementari, il governo greco ha completato la sua risposta con lettere del 2 e del 23 ottobre 1992.

Dalle nuove informazioni presentate dal governo greco è risultato che il suddetto regime d'aiuti era finanziato tramite un prelievo applicato alle importazioni e comportava l'esonero da tutte le imposte e da tutti i prelievi, compresi i prelievi del 15 % e dell'1 %, per le esportazioni di prodotti farmaceutici e affini (cosmetici) dalla Grecia. La NOP effettuava inoltre trasferimenti di fondi a favore di un piccolo ente di ricerca, l'IFET. Anche questi trasferimenti potevano costituire una forma di aiuto.

Con lettera dell'11 marzo 1993 una nuova serie di quesiti è stata presentata alle autorità greche al fine di chiarire la situazione del regime d'aiuti nel suo complesso. Nella sua risposta del 21 aprile 1993 il governo greco ha comunicato alla Commissione che stava esaminando la possibilità di sottoporre a revisione il regime fiscale esistente a favore della NOP.

Su richiesta delle autorità greche, il 28 maggio 1993 si è svolta ad Atene una riunione nel corso della quale i rappresentanti del governo greco hanno segnalato la loro disponibilità a modificare la disciplina della NOP, per renderla conforme al diritto comunitario.

Con lettera del 7 giugno 1993 la Commissione ha ricordato alle autorità greche che a seguito della riunione del 28 maggio 1993 erano tenute a notificarle entro quindici giorni lavorativi le misure che intendevano adottare per conformarsi al diritto comunitario riguardo al regime d'aiuti di Stato per il settore dei prodotti farmaceutici e cosmetici.

⁽¹⁾ GU n. C 48 del 22. 2. 1992, pag. 6.

Con lettera del 18 ottobre 1993 le autorità greche hanno comunicato alla Commissione che il governo greco aveva l'intenzione di abolire sia il rimborso del prelievo parafiscale del 15 % e dell'1 %, sia lo stanziamento di una quota del 10 % del ricavo totale del prelievo a favore della NOP. Per ragioni interne non era stato tuttavia possibile, fino a quel momento, avviare i relativi procedimenti legislativi. Con lettera del 10 novembre 1993 la Commissione ha comunicato al governo greco la concessione di un periodo supplementare di quindici giorni lavorativi che avrebbero dovuto consentirgli di elaborare ed esaminare gli atti legislativi necessari a conformarsi al diritto comunitario.

Infine, con lettera ricevuta il 28 gennaio 1994 le autorità greche hanno ripreso la loro precedente argomentazione, secondo la quale i prelievi in questione non avrebbero costituito tasse parafiscali dal momento che il pagamento avveniva tramite il bilancio del ministero della Sanità e della previdenza sociale. Esse hanno ribadito che il 10 % era una percentuale indicativa per il calcolo del livello delle sovvenzioni, tale da consentire alla NOP di elaborare le sue previsioni finanziarie.

Nessun altro Stato membro o terzo interessato ha presentato osservazioni nel corso del procedimento a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

IV

Nel valutare se il sistema tributario in vigore e il trasferimento di fondi costituiscano un aiuto ai sensi dell'articolo 92 del trattato, occorre fare una distinzione tra il regime iniziale, vigente fino al 1991, e il regime attuale.

Dal gennaio 1983 fino al 1991 le misure in questione sono consistite:

- a) nel finanziamento della NOP attuato principalmente mediante un prelievo del 15 % su tutti i prodotti farmaceutici locali e importati e dell'1 % sui prodotti affini (cosmetici);
- b) nel trasferimento di fondi alle due imprese parastatali NIP e SDP tramite la NOP.

I fondi trasferiti dalla NOP alla NIP nel periodo dal 1985 al 1989 e ancora nel 1991 ammontano a 6 Mrd di DRA. Di questo importo, 5 Mrd di DRA sono stati destinati a costituire il capitale iniziale della NIP, cui è stato aggiunto successivamente 1 Mrd di DRA. Queste somme erano destinate all'acquisto e alla costruzione di tre stabilimenti farmaceutici nonché alla stampa di materiali divulgativi in materia di igiene e sanità pubblica. Gli stabilimenti NIP non sono mai entrati in funzione. Non possedendo stabilimenti propri, la NIP commissionava la produzione di medicinali al settore privato.

Il trasferimento di queste somme ha consentito alla NIP di ridurre i propri costi e competere così in maniera sleale con i suoi concorrenti nella produzione ed immissione in commercio di prodotti farmaceutici e affini: i concorrenti infatti, interni o di altri Stati membri, dovevano sostenere l'integralità dei loro costi di produzione e, per di più, erano costretti a finanziare contemporaneamente lo sviluppo e l'accresciuta concorrenza delle società controllate dalla NOP.

I fondi trasferiti all'SDP dal 1985 al 1991 sono ammontati a 1 185 476 663 DRA; secondo il governo greco erano destinati principalmente a finanziare l'importazione di medicinali rari o speciali che non venivano importati dal settore privato (destinati al trattamento dell'AIDS, delle malattie renali, ecc.).

Questi trasferimenti hanno consentito all'SPD di coprire le proprie spese di esercizio farsi carico di alcun costo finanziario, in concorrenza con i potenziali importatori privati di medicine, costretti invece a sobbarcarsi la totalità dei propri costi.

Il ricavo di prelievi istituiti per legge rientra nei fondi pubblici. L'uso di fondi pubblici in uno Stato membro allo scopo di finanziare un'organizzazione che fra l'altro promuove lo sviluppo di determinate imprese, rafforzandone così la posizione nei confronti dei concorrenti all'interno del paese e nella Comunità, è tale da pregiudicare la concorrenza. Il fatto che tali trasferimenti siano stati finanziati tramite prelievi applicati anche alle importazioni da altri Stati membri ha costituito un ulteriore vantaggio per i produttori greci di medicinali e di cosmetici, dal momento che le imprese di altri Stati membri si sono trovate così costrette a cofinanziare iniziative che favorivano i loro concorrenti greci.

Dopo il 1991 le modificazioni introdotte principalmente dalle leggi n. 1965/91, n. 2000/91 e n. 2065/92, il regime di aiuti in esame constava delle seguenti misure:

- a) finanziamento della NOP tramite una determinata percentuale di tutti i suoi introiti, compresi i prelievi del 15 % e dell'1 % rispettivamente su tutti i prodotti farmaceutici e affini;
- b) eventuale concessione di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico mediante la costituzione dell'IFET.

Per quanto riguarda il primo punto, va osservato che il sistema d'imposizione fiscale a favore della NOP prevede che gli introiti della NOP di ogni provenienza, compresi i prelievi del 15 % e dell'1 % sui prodotti farmaceutici e affini, siano assimilati ad entrate statali. Detti tributi sono riscossi direttamente dall'erario ed iscritti nel bilancio dello Stato; tuttavia una percentuale pari al 10 % del totale è destinata per legge al finanziamento dell'organizzazione (NOP). Parte degli introiti è destinata a contribuire al finanziamento delle attività di sviluppo tecnologico e di ricerca farmaceutica intraprese da IFET.

Nell'esaminare la compatibilità di questo aiuto di Stato va attuata una distinzione tra la quota che serve a finanziare parzialmente le attività di igiene e sanità pubblica e affini e quella che serve a finanziare parzialmente le attività di ricerca applicata e di sviluppo.

Di regola, misure destinate ad incoraggiare attività a favore della sanità pubblica relativamente lontane dal mercato non sono atte ad incidere sugli scambi intracomunitari. Fra le attività della NOP rientrano compiti di informazione pubblica a beneficio di tutta la popolazione greca, nonché la certificazione di tutti i prodotti che circolano sul mercato farmaceutico greco. Le attività di certificazione vanno a beneficio di tutti i produttori, greci e stranieri senza distinzione, e le spese di certificazione sono a carico di tutti i produttori. Non vi è dunque trattamento specifico preferenziale per il settore farmaceutico greco; tutte queste attività, inoltre, difficilmente possono incidere sugli scambi intracomunitari. Esse non rispondono pertanto ai criteri dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e non possono essere considerate come aiuti di Stato.

Quanto all'altro tipo di misure del regime generale, ossia l'aiuto alla ricerca applicata e allo sviluppo nel settore farmaceutico, valgono le seguenti considerazioni. Tra i compiti affidati per legge all'IFET, sopra enumerati, rientrano lo sviluppo e il progresso della ricerca nel settore dei prodotti farmaceutici, il controllo della qualità per i medicinali, lo sviluppo e l'importazione di tecnologie, in assenza di altre possibilità di sopperire al fabbisogno del mercato (assenza di importatori privati). Una certa percentuale dei fondi pubblici destinati alla NOP sarà convogliata al finanziamento delle attività dell'IFET.

Secondo la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 giugno 1970, causa 47/69, Francia/Commissione⁽¹⁾, il finanziamento di un aiuto di Stato mediante l'imposizione di un onere obbligatorio costituisce un elemento essenziale dell'aiuto medesimo e, in sede di valutazione, occorre esaminare sia l'aiuto che il metodo di finanziamento per accertarne la compatibilità con il diritto comunitario.

Nel caso in oggetto, anche se gli organismi di ricerca ponessero i risultati del loro lavoro a disposizione di eventuali interessati in altri Stati membri, ciò non porterebbe necessariamente ad una ripartizione equa e reale dei benefici della ricerca tra tutte le parti, poichè anche se del caso in cui la parità di trattamento sia garantita sotto il profilo giuridico, in pratica gli operatori greci si troverebbero inevitabilmente in posizione più favorevole.

Le ricerche condotte sono infatti determinate dalla specializzazione, dal fabbisogno e dalle lacune presenti a livello nazionale. Inoltre, gli operatori di altri Stati membri finanziano spesso ricerche identiche, sia direttamente che

mediante un contributo finanziario ai loro rispettivi centri nazionali di ricerca e non hanno pertanto alcuna necessità di fare uso dei risultati cui sono pervenuti gli enti greci.

Anche nei casi in cui i propositi aiuti per la ricerca siano considerati compatibili con il mercato comune sotto il profilo sia della forma che degli obiettivi, il finanziamento di tali aiuti per mezzo di tasse parafiscali applicate anche a prodotti comunitari importati ha un effetto protettivo che travalica quello dell'aiuto stesso, secondo la citata sentenza del 25 giugno 1970.

L'uso di fondi pubblici (ricavato di prelievi) per finanziare un ente di ricerca che con la sua attività è destinato a rafforzare la posizione di certe imprese nei confronti dei loro concorrenti nazionali o comunitari si ripercuote su tali concorrenti. Inoltre, il fatto che tali trasferimenti siano parzialmente finanziati tramite prelievi sulle importazioni da altri Stati membri costituisce un vantaggio supplementare per il settore farmaceutico e cosmetico greco, dal momento che le società di altri Stati membri saranno obbligate a cofinanziare interventi che vanno a vantaggio dei loro concorrenti greci. Questa misura costituisce chiaramente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

L'esistenza fino al 1991 di un regime fiscale a favore della NOP, consistente nell'erogazione di aiuti alla NOP e per tale tramite agli enti da essa controllati, NIP e SDP, non era stata notificata preventivamente alla Commissione come previsto dalle norme di procedura fissate dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

Analogamente, le modifiche apportate nel 1991 al sistema di erogazione degli aiuti alla NOP e all'IFET non sono state notificate preventivamente alla Commissione come previsto dalle norme di procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Di conseguenza gli aiuti in questione sono stati in entrambi questi periodi, e sono tuttora, illecitamente accordati dal governo greco.

V

Il volume degli scambi nel settore farmaceutico e dei prodotti affini all'interno della Comunità ha superato nel 1991 la cifra di 24 Mrd di ECU. Nel corso dello stesso anno gli scambi di questi prodotti fra la Comunità e i quattro paesi del SEE (Austria, Finlandia, Svezia e Norvegia) sono stati superiori a 2,7 Mrd di ECU.

Il mercato farmaceutico greco, sul quale erano fortemente rappresentate le imprese in questione, ha registrato nel 1991 un fatturato di circa 320 Mio di ECU. Nello stesso anno le esportazioni di prodotti farmaceutici e cosmetici dagli Stati membri alla Grecia sono ammontate a 282 Mio di ECU, mentre le esportazioni greche di prodotti farmaceutici e cosmetici verso altri Stati membri sono state pari a 38 Mio di ECU. È evidente, per quanto riguarda questi prodotti, l'esistenza di scambi commerciali fra produttori nella Comunità e di una concorrenza fra Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. C 48 del 22. 2. 1992, pag. 6.

Parallelamente si può constatare l'esistenza di scambi commerciali e di concorrenza tra i produttori comunitari di medicinali e cosmetici e quelli del SEE (Austria, Norvegia, Finlandia e Svezia). Le esportazioni di questi quattro paesi verso la Grecia sono ammontate nel 1991 a 12 Mio di ECU, a fronte di esportazioni greche ai paesi in questione pari a 183 000 ECU nello stesso anno.

Di conseguenza, gli aiuti alla NOP, e tramite essa alla NIP e all'SDP, fino al 1991, hanno rafforzato la posizione dei produttori greci nei confronti dei loro concorrenti comunitari e del SEE. Questi aiuti, parzialmente finanziati tramite un prelievo pagato dai loro concorrenti, erano tali da falsare la concorrenza e pregiudicare gli scambi comunitari ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Analogamente, il trasferimento di fondi alla NOP, e tramite essa all'IFET, dopo il 1991 rafforza la posizione dei produttori greci nei confronti dei loro concorrenti. Questo aiuto è tale da falsare la concorrenza e incidere sugli scambi ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

VI

Secondo la citata sentenza del 25 giugno 1970, il fatto che gli aiuti siano finanziati per mezzo di un contributo obbligatorio costituisce un elemento essenziale degli stessi; quando si valuta la compatibilità di tali aiuti occorre esaminare alla luce del diritto comunitario sia gli aiuti che le modalità del loro finanziamento.

Secondo l'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, in linea di principio qualsiasi aiuto che risponda ai criteri ivi fissati è incompatibile con il mercato comune. Le eccezioni a tale principio, enunciate nell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, non si applicano nel caso di specie data la natura e gli obiettivi dell'aiuto stesso.

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato elenca gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato va esaminata nella Comunità nel suo insieme e non a livello di singoli Stati membri. Al fine di garantire l'ordinato funzionamento del mercato comune, le eccezioni al principio dell'articolo 92, paragrafo 1 elencate al paragrafo 3 del medesimo vanno interpretate restrittivamente in sede di valutazione di qualsiasi regime di aiuti o di aiuti individualmente.

Il governo greco non è stato in grado di fornire, né la Commissione ha potuto rinvenire, nessuna considerazione di ordine regionale che giustifichi la concessione degli aiuti alle imprese farmaceutiche. Di conseguenza non si possono applicare le deroghe previste dall'articolo 92,

paragrafo 3, lettera a) e c) per gli aiuti destinati a favorire o agevolare lo sviluppo di talune regioni.

In quanto alla deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, e sempre per il periodo fino al 1991, se è vero che gli aiuti hanno agevolato l'espansione delle singole imprese in oggetto, essi non sembrano per contro aver favorito lo sviluppo delle attività interessate a livello comunitario senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Gli aiuti in questione hanno permesso alle imprese beneficiarie (NIP e SDP) di sobbarcarsi solo parte dei costi e vendere così a basso prezzo, aumentando la propria quota di mercato a danno dei concorrenti, che erano invece costretti a finanziare il proprio sviluppo attingendolo alle proprie risorse.

In quanto alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli aiuti alle imprese in oggetto non erano destinati né a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio a gravi turbative dell'economia greca; il governo greco non ha del resto avanzato alcuna argomentazione a favore di un'eventuale applicazione di tali deroghe.

La Commissione ritiene pertanto che gli aiuti concessi fino al 1991 alla NOP e tramite essa a NIP e SDP, finanziati per mezzo di prelievi sulle vendite di prodotti farmaceutici e cosmetici, non possano beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Dopo il 1991, le autorità greche hanno continuato a trasferire fondi pubblici alla NOP destinando al suo finanziamento il 10 % di tutte le entrate, compreso il ricavato dei prelievi del 15 % e dell'1 %. Questi trasferimenti non sembrano poter alterare gli scambi, giacché finanziano attività di protezione della sanità pubblica relativamente lontane dal mercato. Le attività di certificazione effettuate dalla NOP per tutti i produttori farmaceutici senza distinzione, dietro pagamento di una tariffa, non conferiscono vantaggi competitivi ai produttori greci. I trasferimenti in questione non possono pertanto essere considerati aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.

I trasferimenti destinati a finanziare la ricerca applicata e lo sviluppo tecnologico tramite la NOP e l'IFET possono per contro incidere sugli scambi comunitari e falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Questi aiuti sono destinati ad agevolare lo sviluppo del settore farmaceutico in Grecia ed è improbabile che alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, sempreché le spese di ricerca siano finanziate dallo stesso settore farmaceutico greco. Essi potrebbero, in teoria, fruire dell'esenzione prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Quest'ipotesi è peraltro da escludere giacché questo elemento dell'aiuto è parzialmente finanziato da tasse applicate sui prodotti provenienti da altri Stati membri. Le modalità di finanziamento dell'aiuto lo rendono pertanto incompatibile con il mercato comune.

Gli aiuti in oggetto sono illegali, non essendo stati notificati alla Commissione, e devono pertanto essere soppressi, a meno che non ne vengano modificate le modalità di finanziamento, in modo che non siano più tassati i prodotti di altri Stati membri.

La Commissione osserva che le società che hanno beneficiato degli aiuti fino al 1991, ossia la NIP ed l'SDP, sono state liquidate con legge n. 1965/91 pubblicata il 24 dicembre 1991. Queste società non fabbricavano medicinali, ma subappaltavano la produzione a società terze.

Infine, secondo le informazioni fornite dalle autorità greche, l'IFET non ha ancora dato inizio alle sue attività e non è stato finora destinatario del ricavato dei prelievi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti concessi dalla Grecia alla NOP fino al 1991, e tramite questa alle società da essa controllate NIP e SDP, che venivano finanziati tramite prelievi applicati anche

alle importazioni da altri Stati membri, sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 2

Gli aiuti che la Grecia intende versare sotto forma di trasferimenti dello Stato alla NOP, e tramite essa all'IFET, in quanto parzialmente finanziati da un prelievo imposto anche sui prodotti farmaceutici e affini (cosmetici) importati, sono incompatibili con il mercato comune e non devono essere versati.

Articolo 3

La Grecia informa la Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, circa le misure da essa adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1995

riguardante una domanda di deroga presentata dalla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(95/457/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione ⁽²⁾,

considerando che la domanda presentata il 2 maggio 1995 dalle autorità della Repubblica italiana concerne l'approvazione, da parte della Commissione, di una deroga ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE; che la domanda contiene le informazioni prescritte dal suddetto articolo 8; che la domanda riguarda l'installazione sui veicoli di una terza luce di arresto, ripresa nella categoria ECE S3 del regolamento ECE (Commissione economica per l'Europa dell'ONU) n. 7 e installata in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando l'esattezza dei motivi addotti, secondo cui la luce di arresto di cui sopra e la sua installazione non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/516/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, nonché alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE della Commissione ⁽⁶⁾; che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto e che, nel frattempo, è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CE al tipo di veicolo munito delle luci di arresto oggetto della domanda di deroga;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione approva la domanda di deroga presentata dalla Repubblica italiana il 2 maggio 1995 ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE per quanto riguarda la produzione e l'installazione di una terza luce di arresto, ripresa nella categoria ECE S3 del regolamento ECE n. 7 e installata conformemente al regolamento ECE n. 48 ai fini della concessione dell'omologazione CE.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.⁽⁴⁾ GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1995

riguardante una domanda di deroga presentata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(95/458/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione ⁽²⁾,

considerando che la domanda presentata dalle autorità della Repubblica federale di Germania in data 3 gennaio 1995, concerne l'approvazione, da parte della Commissione, di una deroga ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE; che la domanda è accompagnata da una relazione contenente gli elementi prescritti dal suddetto articolo 8; che la domanda riguarda l'installazione sui veicoli di una terza luce di arresto, ripresa nella categoria ECE S3 del regolamento ECE (Commissione economica per l'Europa dell'ONU) n. 7 e installata in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando l'esattezza dei motivi addotti, secondo cui la luce di arresto di cui sopra e la sua installazione non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/516/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, nonché alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE della Commissione ⁽⁶⁾; che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto e che, nel frattempo, è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CE al tipo di veicolo munito delle luci di arresto oggetto della domanda di deroga;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione approva la domanda di deroga presentata dalla Repubblica federale di Germania il 3 gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE per quanto riguarda la produzione e l'installazione di una terza luce di arresto, ripresa nella categoria ECE S3 del regolamento ECE n. 7 e installata conformemente al regolamento ECE n. 48 ai fini della concessione dell'omologazione CE.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1995

riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(95/459/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione ⁽²⁾,

considerando che la domanda presentata dalle autorità britanniche il 30 agosto 1994 concerne l'approvazione, da parte della Commissione, di una deroga ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE; che questa domanda è accompagnata da una relazione contenente gli elementi prescritti dal suddetto articolo 8; che la domanda riguarda l'installazione di retrovisori esterni su un tipo di veicolo speciale, vale a dire un veicolo automobile in cui il sedile del conducente è situato in posizione centrale ed è munito di schienale fisso e inclinato;

considerando che i motivi addotti, secondo cui l'installazione di retrovisori esterni su un tipo speciale di veicolo non soddisfa i requisiti della direttiva 88/321/CEE della Commissione ⁽³⁾, in particolare in merito al campo di visibilità del conducente, sono giustificati; che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché i provvedimenti attuati per garantire la sicurezza stradale, sono soddisfacenti ed assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello della direttiva in vigore;

considerando che la direttiva comunitaria di cui sopra sarà modificata per consentire l'immissione sul mercato di retrovisori esterni sui veicoli nei quali il sedile del condu-

cente è situato in posizione centrale; che, in attesa, è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CE al tipo di veicolo oggetto della domanda di deroga;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione approva la domanda di deroga presentata dal Regno Unito il 30 agosto 1994 ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE concernente l'installazione di retrovisori esterni su un tipo di veicolo in cui il sedile del conducente, munito di schienale fisso e inclinato è situato in posizione centrale, ai fini dell'omologazione CE.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 77.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1995

riguardante una domanda di deroga presentata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(95/460/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione⁽²⁾,

considerando che la domanda presentata dalle autorità della Repubblica federale di Germania, confermata in data 5 dicembre 1994, concerne l'approvazione, da parte della Commissione, di una deroga ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE; che le domande sono accompagnate da una relazione contenente le informazioni prescritte dal suddetto articolo 8; che le domande riguardano un tipo di sorgente luminosa delle lampade a scarica da montare su quattro tipi di proiettori destinati ai veicoli a motore;

considerando che le informazioni comunicate dalle autorità della Repubblica federale di Germania dimostrano che la tecnologia e il principio alla base di questi nuovi tipi di sorgenti luminose delle lampade a scarica e di proiettori non soddisfano i requisiti della normativa comunitaria; che, tuttavia, la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché i provvedimenti attuati per garantire la sicurezza stradale, sono soddisfacenti ed assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello delle lampade e dei proiettori conformi ai requisiti delle direttive in vigore, ed in particolare della direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché delle lampade elettriche ad incandescenza per tali proiettori⁽³⁾;

considerando che questi nuovi tipi di sorgente luminosa delle lampade a scarica e di proiettori soddisfano i requisiti del regolamento approvato dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU; che, in attesa, è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CE ai veicoli i cui proiettori sono muniti delle lampade oggetto della domanda di deroga, a condizione che questi veicoli siano dotati di un sistema automatico di regolazione dell'incli-

nazione del fascio di luce, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicura il funzionamento continuo del fascio anabbagliante;

considerando che la direttiva comunitaria di cui sopra sarà modificata per consentire l'immissione sul mercato delle lampade a scarica prodotte con questa nuova tecnologia e dei proiettori muniti di tali lampade;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione approva la domanda di deroga presentata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE, e confermata in data 5 dicembre 1994, concernente un tipo di sorgente luminosa della lampade a scarica da installare su quattro tipi di proiettori destinati ad essere montati sui veicoli a motore.

La richiesta è accolta a condizione che detti veicoli siano dotati di un sistema automatico di regolazione dell'inclinazione del fascio di luce, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento continuo del fascio anabbagliante.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1995

**recante misure di protezione relative all'encefalomielite equina venezuelana in
Venezuela e in Colombia**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/461/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 18,

considerando che è stata confermata la presenza di encefalomielite equina venezuelana in Venezuela e in Colombia;

considerando che l'insorgenza di encefalomielite equina venezuelana in Venezuela e in Colombia rappresenta una grave minaccia per gli equidi degli Stati membri a causa dei movimenti di equidi;

considerando che è pertanto necessario vietare la riammissione di cavalli registrati previa esportazione temporanea provenienti dal Venezuela e dalla Colombia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri vietano la riammissione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea in provenienza dal Venezuela e dalla Colombia.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate nei confronti del Venezuela e della Colombia per renderle conformi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.